



Consiglio regionale della Puglia
VI Commissione consiliare permanente

**DECISIONE N. 69
del 29 maggio 2020**

Numero componenti VI Commissione: 11
All'apertura dei lavori sono presenti: 10 Commissari

1. La VI Commissione, nella seduta del 29.05.2020, ha esaminato il seguente provvedimento, assegnato dalla Presidenza del Consiglio regionale per il prescritto parere previsto dalla legge regionale 9 aprile 2018, n.11 "Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", in data 13.05.2020:
"Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM (2020) 80 final 2020/036 (COD)".(58/A.V.).
2. La VI Commissione, acquisito il parere consultivo favorevole reso a maggioranza dalla V^a Commissione, dopo ampia discussione, ha espresso il proprio parere di competenza, in merito alla proposta di risoluzione di cui al punto 1.
3. Il suddetto parere, favorevole, è stato espresso a maggioranza dei Commissari presenti, con la seguente votazione:
favorevoli : Santorsola, Bozzetti, Romano G., Di Bari, Maurodinoia, Mazzarano, Pentassuglia, Ventola, Vizzino.
contrari : //
astenuti : Franzoso.
assenti al momento del voto: Morgante.

La PO
Daria Bellisario

La Dirigente
Anna Rita Delgiudice

Il Presidente
Domenico Santorsola



DELIBERAZIONE

Seduta del 29/05/2020

N. 5 reg. deliberazioni

OGGETTO: Risoluzione, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 25, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e del protocollo n. 2, allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla "Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM (2020) 80 final".

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **maggio**, alle ore 10.30, si è riunita in collegamento in videoconferenza ovvero in presenza nell'aula consiliare

LA VI COMMISSIONE CONSILIARE NEI LAVORI CONGIUNTI CON LA V COMMISSIONE CONSILIARE IN SEDUTA CONSULTIVA

sotto la Presidenza di Domenico Santorsola,

Consiglieri presenti: Bozzetti, Romano G., Di Bari, Franzoso,
Maurodinoia, Mazzarano, Morgante,
Pentassuglia, Ventola, Vizzino.

Consiglieri assenti: //.

VISTI gli artt. 9 e 24 della legge 24 dicembre 2012, n. 234

VISTI gli artt. 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia;

VISTO il regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la nota n. 08956 del 13.05.2020 con cui la Presidenza del Consiglio regionale, ha rimesso ai Presidenti delle Commissioni



consiliari V e VI ed alla Giunta Regionale la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM(2020) 80 final, e la relazione predisposta dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia che illustra la proposta legislativa europea e contiene la sintesi di un sondaggio tra esperti operanti in centri di ricerca attivi in ambito regionale, università pugliesi ed enti regionali, condotto al fine di acquisire pareri sul tema di interesse delle Commissioni ed assumere, eventualmente, un'ipotesi di risoluzione da adottare ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale 11/2018 e del novellato art. 12 del Regolamento interno del Consiglio;

VISTA la nota di convocazione, in seduta congiunta, delle Commissioni VI e V n. 8987 del 14.05.2020 fissata per il giorno 26 maggio 2020 al fine di consentire l'audizione dei soggetti interessati dalla proposta di regolamento europeo;

VISTA la nota di convocazione, in seduta congiunta, delle Commissioni VI e V n. 9463 del 25.05.2020 fissata per il giorno 29 maggio 2020 al fine di ottenere il relativo parere di competenza

VISTA la nota del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio del 26 maggio 2020 che, in riferimento ai lavori delle Commissioni V e VI calendarizzati nella stessa data, si esprimeva in senso favorevole sulla Proposta di Regolamento europeo in oggetto e, attese le evidenti analogie contenutistiche e previsionali in ordine agli obiettivi di neutralità climatica ricavabili dalla proposta di Regolamento di cui all'oggetto, allegava il parere approvato in sessione plenaria nelle date del 26 e 27 giugno 2019 dal Comitato delle Regioni, denominato *"Un pianeta pulito per tutti. Una visione strategica a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e neutra dal punto di vista del clima"*, per il quale il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano è stato nominato *Rapporteur* (relatore);

VISTA la proposta di risoluzione della VI Commissione consiliare permanente elaborata, a seguito del parere espresso dalla V Commissione consiliare permanente, competente *ratione materiae*, ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea, relativa alla *"Proposta di*



REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM (2020) 80 final".

FATTA PROPRIA la relazione del Presidente della VI Commissione consiliare permanente, Domenico Santorsola, nel testo che segue:

"Sigg.ri Colleghi Consiglieri, con questa importantissima proposta legislativa, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, ci si pone l'obiettivo di disciplinare una legge climatica vincolante per tutti gli stati membri utilizzando, infatti, la forma del regolamento.

La legge europea sul clima introdurrà a livello legislativo l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, e delineerà il percorso per conseguirlo, avviando una trasformazione collettiva per tappe che modificherà profondamente il contesto sociale, economico ed ambientale europeo.

Uno strumento di questa portata conferma il ruolo di traino dell'Unione a livello globale sulle politiche di sviluppo sostenibile.

Scopo della emanazione di tale proposta normativa è anche quello di offrire ai cittadini e alle imprese europee, nella complessità di questa modificazione, un quadro di prevedibilità, trasparenza e responsabilità.

Tale proposta prevede che la Commissione sarà chiamata a procedere all'esame delle politiche e della legislazione esistenti, per valutarne la coerenza rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e alla traiettoria stabilita. L'intervento si dispiegherà in due fasi: la Commissione valuterà e poi formulerà proposte per aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE entro il 2030, in modo da assicurarne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Entro settembre 2020 la Commissione dovrà presentare un piano corredato di una valutazione d'impatto per aumentare in modo responsabile l'obiettivo 2030 ad almeno il 50% e possibilmente 55% rispetto ai livelli del 1990, proponendo di modificare di conseguenza la legislazione in materia di clima.

Per conseguire il nuovo e più ambizioso obiettivo per il 2030, la Commissione entro giugno 2021 proporrà inoltre il riesame delle seguenti normative:

- direttiva sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS);*
- regolamento sulla condivisione degli sforzi;*



- regolamento sull'uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF);
- direttiva sull'efficienza energetica;
- direttiva sulle energie rinnovabili;
- norme relative ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 di autovetture e furgoni.

In considerazione di quanto innanzi rappresentato, viste le osservazioni e le criticità rilevate dai soggetti intervenuti in audizione, viste le osservazioni dei consiglieri regionali presenti durante le audizioni e tenuto conto dei contributi scritti inviati da 19 esperti afferenti ai seguenti enti, Uniba, Poliba, Unisalento, Autorità Idrica Pugliese, CNR-IRPI, CNR-IRSA, ARTI Puglia, CMCC, Aquedotto pugliese e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e del contributo fornito dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia e dalla Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti del Consiglio, la VI Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, a seguito del parere espresso dalla Commissione V, in data 29 maggio 2020, ha predisposto la presente proposta di risoluzione, contenente osservazioni e proposte in ordine al provvedimento in questione.

Con il presente atto si auspica l'approvazione della proposta di regolamento in esame, pur richiedendo che vengano presi in considerazione i rilievi sollevati e le modifiche proposte dalle parti intervenute nel corso dei lavori.

Si invita, pertanto, la VI Commissione Consiliare ad adottare e fare propria la proposta di risoluzione in questione e si coglie l'occasione per ringraziare le Sezioni "Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia" e "Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti" del Consiglio per il supporto tecnico-legislativo".

LA VI COMMISSIONE CONSILIARE

ACQUISITO, nelle sedi indicate in premessa, il parere consultivo favorevole, a maggioranza, espresso dalla V Commissione consiliare con decisione n. 116 del 29/05/2020, procede all'esame ed alla votazione, i presenti in aula dichiarano il voto al microfono della loro postazione in aula / per appello nominale e contestuale apposizione della dichiarazione di voto nella chat della piattaforma per i collegati da remoto, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento interno del Consiglio, da parte dei Commissari della VI Commissione Consiliare



che approvano, a maggioranza, in sede referente, la proposta di risoluzione predisposta VI Commissione consiliare permanente;

PRESO ATTO della votazione,

LA VI COMMISSIONE CONSILIARE

al termine della votazione del provvedimento di che trattasi

APPROVA

la risoluzione, ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al trattato di Lisbona sulla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM(2020) 80 final, nel testo allegato alla presente, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il seguente esito:

a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

La VI COMMISSIONE CONSILIARE

Visti:

- gli artt. 39, 40 e 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- la Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM (2020) 80 final;
- l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea ed il protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea che, in applicazione dei principi di



sussidiarietà e proporzionalità, disciplina il meccanismo di "Allarme rapido - *early warning*";

- l'articolo 117, comma 5, della Costituzione;
- gli articoli 8, 9, 24, co. 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- la legge regionale 9 aprile 2018 n. 11;
- gli articoli 10 e 12 del Regolamento interno del Consiglio;

Visto che:

- il protocollo n. 2, allegato al trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà, in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. "*early warning system*" e che l'art. 25 della L. 234/2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'art. 9 della L. 234/2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni europee, al comma 2, prevede che: "*I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, dalle Assemblee, dai Consigli regionali e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 25*";

Considerato che:

- la partecipazione, da parte delle Assemblee legislative regionali, alla formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione del principio di sussidiarietà e di esercizio di *governance* multilivello; è, dunque, importante rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari, anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea;

Rilevato che:

- la Presidenza del Consiglio regionale, con nota prot. 08956 del 13.05.2020, ha rimesso ai Presidenti delle Commissioni



consiliari permanenti VI e V ed alla Giunta Regionale la *"Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima - 4.3.2020 COM(2020) 80 final*, e la relazione predisposta dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia che illustra la proposta legislativa europea e contiene la sintesi di un sondaggio tra esperti operanti in centri di ricerca attivi in ambito regionale, università pugliesi ed enti regionali, condotto al fine di acquisire i relativi pareri sul tema di interesse delle Commissioni ed assumere, eventualmente, un'ipotesi di risoluzione da adottare ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale 11/2018 e del novellato art. 12 del Regolamento interno del Consiglio;

- La VI Commissione consiliare permanente, in data 26.05.2020 riunita in seduta congiunta con la V Commissione consiliare permanente, ha audito 19 esperti afferenti ai seguenti enti, Uniba, Poliba, Unisalento, Autorità Idrica Pugliese, CNR-IRPI, CNR-IRSA, ARTI Puglia, CMCC, Aquedotto pugliese e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, avvalendosi del contributo fornito dalla Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia e dalla Sezione Assemblea e Commissioni Consiliari Permanenti del Consiglio; sono intervenuti i consiglieri Trevisi e Ventola.

Esaminata la relazione illustrativa della proposta di regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica, che apporta modifiche al regolamento (UE) 2018/1999, si evidenzia la suddivisione dello stesso in 11 articoli:

- L'articolo 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*) stabilisce che il regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione, con l'obiettivo vincolante del raggiungimento della neutralità climatica per il 2050.

- L'articolo 2 (*Obiettivo della neutralità climatica*) prevede che le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottino le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento collettivo dell'obiettivo della neutralità climatica fissato dall'articolo 1; stabilisce, inoltre che, entro settembre 2020, la Commissione riesamini il traguardo



dell'Unione in materia di clima per il 2030, di cui all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2018/1999, alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica e valuti la possibilità di stabilire per il 2030 un nuovo traguardo di riduzione delle emissioni del 50-55 % rispetto ai livelli del 1990. Entro giugno 2021 la Commissione valuterà le modifiche alla legislazione unionale necessarie per l'attuazione dei predetti obiettivi di riduzione delle emissioni e di realizzazione della neutralità climatica.

- All'articolo 3 (*Traiettoria per conseguire la neutralità climatica*) si conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento, fissando una traiettoria a livello dell'Unione per conseguire entro il 2050 l'obiettivo della neutralità climatica.

- L'articolo 4 (*Adattamento ai cambiamenti climatici*) prevede che le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurino il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi.

- All'articolo 5 comma primo (*Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione*) si stabilisce che, a partire dal 30 settembre 2023 e poi con periodicità di 5 anni, la Commissione valuti i progressi collettivi degli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica e nell'adattamento ai cambiamenti climatici. Al comma secondo si stabilisce, inoltre, che la Commissione, negli stessi termini appena citati, riesamini la coerenza delle misure dell'Unione rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e l'adequatezza delle misure dell'Unione al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Al terzo comma si prevede poi che la Commissione, se in base alle valutazioni di cui ai commi 1 e 2 rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 4, oppure che i progressi compiuti verso l'obiettivo della neutralità climatica o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotti le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamini la traiettoria di cui all'articolo 3, comma 1.

- L'articolo 6 (*Valutazione delle misure nazionali*) stabilisce che la Commissione, entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni, valuti sia la coerenza delle misure nazionali considerate



pertinenti all'obiettivo di neutralità climatica sulla base dei piani nazionali per l'energia e il clima o delle relazioni intermedie biennali presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, sia l'adequatezza di tali misure nazionali al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4. La Commissione presenterà al Parlamento Europeo e al Consiglio un rapporto contenente le conclusioni della valutazione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno, in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

A mente del secondo comma dell'articolo 6, se la Commissione ritiene, in relazione ai progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 5, comma 1, le misure di uno Stato membro come non coerenti con il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 comma 1 o non adeguate rispetto ai progressi nell'adattamento ai cambiamenti climatici, ha facoltà di formulare raccomandazioni allo Stato membro.

- L'articolo 7 (*Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione*) enuclea gli elementi su cui la Commissione fonda le sue valutazioni in relazione agli articoli 5 e 6.

- Ai sensi dell'articolo 8 (*Partecipazione del pubblico*), la Commissione facilita processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso il livello nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

- L'articolo 9 (*Esercizio della delega*) disciplina il potere da parte della Commissione di adottare atti delegati e le modalità di esercizio di tale potere. La Commissione, subito dopo aver adottato un atto delegato, lo notifica al Parlamento europeo e al Consiglio e l'entrata in vigore del provvedimento è subordinata alle mancate obiezioni, entro due mesi dall'avvenuta notifica, da parte dei detti enti ovvero se le stesse informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni in merito. Si stabilisce, inoltre, che la potestà di adozione di atti delegati può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

- L'articolo 10 (*Modifiche del regolamento (UE) 2018/1999*) disciplina le modifiche da apportarsi al Regolamento (UE) 2018/1999, al fine di coordinare tale normativa con le disposizioni del presente regolamento; tra queste vi è la riformulazione dell'articolo 11 (*Dialogo multilivello sul clima e sull'energia*) del Regolamento 2018/1999, con la quale si prevede che ogni Stato membro, se non già previsto, istituisce un dialogo multilivello sul



clima e sull'energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti, nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti.

- L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del regolamento.

Preso atto che:

- la suddetta proposta di regolamento, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, si pone l'obiettivo di disciplinare una legge climatica vincolante per tutti gli stati membri utilizzando tale modalità regolamentare.

La legge europea sul clima introdurrà, a livello legislativo, l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050 e delineerà il percorso per conseguirlo, avviando una trasformazione collettiva per tappe che modificherà profondamente il contesto sociale, economico ed ambientale europeo.

- La pandemia attualmente in corso impone una chiave di lettura inedita rispetto al tema dei cambiamenti climatici. È risultato, infatti, evidente come la riduzione di alcune attività abbia influito, e rapidamente, sulle emissioni globali; ma altrettanto evidente è la temporaneità di questi effetti che non riflettono cambiamenti strutturali nei settori economici, nei sistemi di trasporto, energetici, nell'agricoltura, nell'edilizia, ecc., con l'aggravante che una ripresa economica non adeguatamente accompagnata potrebbe impattare negativamente sulle emissioni e sulle strategie di adattamento.
- Un recentissimo studio (online dal 19/05/2020) pubblicato sulla autorevole rivista "Nature Climate Change" dal titolo "Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement" evidenzia come le riduzioni di emissioni avvenute durante il Covid siano di entità paragonabile a quelle necessarie, annualmente e per i prossimi decenni, per contenere l'innalzamento della temperatura globale entro 1,5 °C. Questo fa riflettere molto sull'entità, radicalità e stabilità delle misure da adottare. Si deve ridurre l'impatto sul clima senza pregiudicare, anzi migliorando, il benessere delle comunità. Quanto di più lontano dai "lockdown" imposti dal



contesto sanitario. Questa è la sfida politica e sociale più rilevante del tempo attuale. Durante il lockdown le emissioni globali sono tornate al livello del 2006, riferisce lo stesso studio: questo significa che da allora sono aumentate e quindi non si è sulla strada giusta.

- A livello di stati e regioni, inoltre, la globalizzazione ha mostrato tutti i suoi limiti e la necessità di approvvigionamento locale di beni essenziali, alimenti e dispositivi sanitari *in primis*, rappresenta oggi una sfida per creare filiere sostenibili dal punto di vista climatico, sociale ed ambientale, più resilienti nei confronti di eventi improvvisi ed imprevedibili nella durata, nelle dimensioni e negli effetti come quello che stiamo vivendo.
- Le Regioni sono, in una certa misura, maggiormente interessate dalle politiche di adattamento che da quelle di mitigazione, ma le scelte territoriali, economiche ed insediative che permettono di massimizzare l'azione delle piante, del suolo e degli ecosistemi "sani" nei confronti dell'assorbimento di CO₂ e produzione di O₂ sono in gran parte in capo alle realtà regionali e locali, al pari delle scelte di autoproduzione e condivisione di fonti energetiche (elettriche e termiche) rinnovabili.
- Uno strumento legislativo di questa portata conferma il ruolo di traino dell'Unione a livello globale sulle politiche di sviluppo sostenibile.

Scopo della emanazione di tale proposta normativa è anche quello di offrire ai cittadini e alle imprese europee, nella complessità di questa modificazione, un quadro di prevedibilità, trasparenza e responsabilità.

Tale proposta prevede che la Commissione sarà chiamata a procedere all'esame delle politiche e della legislazione esistenti, per valutarne la coerenza rispetto all'obiettivo della neutralità climatica e alla traiettoria stabilita. L'intervento si dispiegherà in due fasi: la Commissione valuterà e poi formulerà proposte per aumentare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE entro il 2030, in modo da assicurarne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Entro settembre 2020 la Commissione dovrà presentare un piano corredato di una valutazione d'impatto per aumentare in modo responsabile l'obiettivo 2030 ad almeno il 50% e possibilmente 55% rispetto ai livelli del 1990, proponendo di modificare di conseguenza la legislazione in materia di clima.

La proposta in oggetto è in divenire e pertanto è quanto mai opportuno far pervenire sollecitazioni di livello territoriale regionale. Attualmente è all'esame del Parlamento Europeo: la



Commissione permanente del Parlamento Europeo ENVI (ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare) si è riunita, in data 28 maggio 2020, per l'esame del progetto di relazione redatto dall'eurodeputata Jytte Guteland che propone una serie di modifiche alla proposta di regolamento in oggetto che, se approvate, incideranno sensibilmente sul testo presentato dalla Commissione e per l'esame dei pareri resi in sede consultiva dalle Commissioni AGRI (Agricoltura e Sviluppo rurale), TRAN (Transporto e Turismo), REGI (sviluppo regionale), ITRE (Industria, Ricerca ed Energia), EMPL (occupazione e affari sociali), ECON (Economia e Affari monetari), il voto definitivo della Commissione ENVI è previsto per il 10 settembre 2020 e il voto in seduta plenaria per il mese di ottobre 2020.

Ritenuta:

- l'opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell'Unione europea e ai negoziati che seguiranno sulla Proposta di regolamento attraverso la formulazione di osservazioni e l'attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;
- l'opportunità di contribuire a favorire la massima circolazione delle osservazioni sull'attività svolta in fase ascendente, al fine di intervenire precocemente nel processo decisionale europeo;

Rilevato che la Commissione permanente VI, sulla base del parere espresso dalla Commissione V, ha condiviso le considerazioni di seguito riportate:

Con riferimento alla valutazione delle basi giuridiche della proposta in esame si evidenzia che:

La proposta di regolamento trova la sua base giuridica nel Titolo XX del TFUE e, in particolare, nell'articolo 192, paragrafo 1, il quale si inserisce nel contesto normativo costituito dagli articoli da 191 a 193 che confermano e precisano le competenze dell'UE in materia di cambiamenti climatici. Ai sensi dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, infatti, l'Unione europea deve contribuire al perseguimento, *inter alia*, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente



ad ogni livello nonché a combattere i cambiamenti climatici. Trattasi di materia assoggettata alla competenza concorrente per cui è necessario rispettare i limiti posti dai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L'atto in questione ha, sul piano politico – istituzionale, l'obiettivo ambizioso di istituire un quadro complessivo per consentire alla U.E. di operare efficacemente ai fini del conseguimento, entro il 2050, della neutralità climatica: obiettivo quest'ultimo già individuato e fatto proprio sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio europeo. Il perseguimento di tale finalità implica, tra altro, una riformulazione del regolamento (UE) 2018/1999 per adeguarlo alle rinnovate esigenze e determina la posizione di criteri e linee-guida anche per l'azione esterna della UE nei rapporti con Stati terzi nei relativi contesti internazionali.

La tecnica legislativa utilizzata è quella, in sostanza, del regolamento-quadro inteso come un regolamento diretto a trasferire in uno strumento giuridicamente vincolante gli obiettivi individuati - a livello politico – dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea al fine di renderli vincolanti per organi ed istituzioni dell'Unione e per gli Stati membri. Il potere di perseguire tali obiettivi con azioni concrete nonché quello di armonizzare la legislazione dell'Unione nel medesimo senso, in tale fattispecie, è delegato alla Commissione la quale, sulla base di tale mandato e sulla base dei criteri indicati nel documento qui in esame, opererà attraverso atti legislativi delegati (art. 3). La Commissione ha, inoltre, il potere di controllare periodicamente l'efficacia delle misure così adottate. (art. 5).

Il testo, vi è da dire, non appare conforme all'art. 3 n. 3 dell'UNFCC (vincolante l'Italia ex art. 117 c. I Cost.) per tre ragioni:

- a)** non tiene conto delle emergenze eco-giuridiche in atto e delle relative indicazioni fornite dalla scienza (come invece richiesto dall'art. 191 TFUE);
- b)** non collega, di conseguenza, la "legge sul clima" con le politiche ambientali europee e con la tutela dei diritti fondamentali;
- c)** la proposta permane come "legge di settore" e non come "legge di sistema", dato che la lotta al cambiamento climatico deve essere declinata nella logica "di sistema", prevista dai 17 SDGs Onu 2030, altrimenti essa fallisce.

Le premesse dell'atto non evidenziano che si versi in una emergenza ecosistemica e climatica aggravata dall'urgenza del necessario abbandono della transizione energetica ancora fossile, perché troppo rischiosa.

Per la prima volta nella storia si verifica una emergenza globale e locale al tempo stesso, irreversibile e scientificamente certa, che



contribuisce ad accelerare i meccanismi di *Feedback Loop* del sistema climatico e rendere assai vicini gli esiti catastrofici, denominati «*Tipping points*».

Dal punto di vista giuridico, si è di fronte a co-emergenze fra loro interdipendenti: non singoli eventi temporanei, bensì insiemi di processi planetari critici. Non temporanee discontinuità di funzionamento della realtà, quanto trasformazioni degenerative della realtà, non compensabili o bilanciabili.

In tale contesto, le risposte normative, per essere efficaci, devono essere prescrittive e tassative. Lo si suggerisce a livello mondiale.

La proposta europea, al contrario, segue la via della struttura normativa a carattere "ottativo", non invece "prescrittivo", generando un tipo c.d. "debole" di Regolamento UE, che non garantirà adempimenti statali certi e tempestivi.

Lo scenario normativo "debole" compromette anche le prospettive pugliesi di decarbonizzazione, perché esse saranno "condizionate" dagli adempimenti o meno degli Stati, non solo dell'Italia.

In proposito si riporta il seguente parere:

- **Si esprimono** dubbi sull'opportunità di affidare alla Commissione sia la funzione di integrazione normativa che la funzione di controllo sull'efficacia degli atti e delle azioni posti in essere dalla medesima Commissione;

- **Si auspica** che la funzione di controllo dell'operato del detto ente europeo sia affidata ad un organo terzo già costituito e/o da costituire *ex novo*;

- **Si chiede** di inserire nella valutazione dei progressi compiuti e delle misure, sia UE sia nazionali, anche un riferimento al livello regionale, per coinvolgere e responsabilizzare questo livello nonché per instaurare un dialogo costante delle regioni europee con la Commissione, pur nel rispetto della responsabilità unitaria dello Stato;

- **Si chiede**, in relazione all'art. 6 della proposta di regolamento, in caso di mancata coerenza o inadeguatezza delle misure statali, di non prevedere solo una raccomandazione, ma anche una sanzione a carico degli Stati;



- **Si chiede** di inserire in ordine all'art. 7, lett. d), di inserire il riferimento alle evidenze scientifiche "anche regionali";
- **Si chiede** di inserire, in ordine all'art. 8, un meccanismo di premialità a vantaggio delle regioni che stimolano la partecipazione al raggiungimento dei target regionali in materia di mitigazione ed adattamento sul loro territorio ed utilizzano pienamente tutte le risorse disponibili;
- **Si chiede**, in ordine all'art. 9, di prevedere al par. 4 il coinvolgimento obbligatorio anche di esperti regionali, eventualmente indicati dal sistema delle conferenze (fase ascendente) e di prevedere al par. 5 la notifica obbligatoria degli atti delegati adottati anche alle regioni, in applicazione del principio di sussidiarietà;
- **Si chiede**, in ordine all'art. 10, di inserire nel nuovo art. 11 reg. 2018/1999, la distinzione fra le autorità regionali e quelle locali e dagli altri soggetti indicati: le autorità regionali, in virtù delle loro competenze e della loro struttura amministrativa, a differenza degli altri, sono infatti sempre "in grado di partecipare attivamente e discutere": occorrerebbe piuttosto prevedere il loro coinvolgimento obbligatorio nel Dialogo multilivello;
- **Si chiede** che venga rafforzato il carattere prescrittivo della proposta di legge, conferendole tassatività e vincolatività.
- **Si chiede**, infine, che venga introdotta nel testo del Regolamento la c.d. "*clausola ecologica*", da richiamare nei trattati internazionali stipulati tra l'UE e i paesi terzi, formulata in modo che tali accordi internazionali debbano obbligatoriamente rispettare determinati parametri in linea con l'obiettivo di neutralità climatica prefissato dal regolamento in parola.

Con riferimento alla valutazione del merito della proposta in esame si riporta il seguente parere:

- **Si esprime** parere complessivamente favorevole alla proposta di regolamento in oggetto perché essa ribadisce, ancora una volta, l'impegno dell'Europa a guidare l'azione internazionale per il clima e delineare una transizione verso un'economia a



basse emissioni di CO2 al fine di raggiungere l'obiettivo "zero emissions" entro il 2050, in analogia al percorso già delineato, *inter alia*, con l'approvazione del parere del Comitato delle Regioni nella plenaria del 26 e 27 giugno 2019 denominato "Un pianeta pulito per tutti. Una visione strategica a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e neutra dal punto di vista del clima";

- **Si ritiene** necessaria la previsione di una governance multilivello ove si attui un coinvolgimento attivo degli enti subnazionali, con meccanismi incentivanti e premianti a livello regionale, tenendo conto delle esigenze e peculiarità specifiche di un territorio;
- **Si ritiene** necessario riconfigurare la visione strategica europea a lungo termine tenendo anche conto degli impatti determinati dal COVID 19 con possibili recrudescenze o diffusione pandemica di altri virus respiratori o di altro tipo;
- **Si ritiene** altresì necessario prevedere un sistema di premiazione o sanzione più immediato ed efficace per le Regioni o gli Stati più o meno attivi nella realizzazione degli obiettivi;
- **Si esprime** la necessità di organicità e sinergia con le strategie globali di sviluppo sostenibile (es. Agenda 2030 e suoi futuri aggiornamenti fino al 2050);
- **Si chiede**, con riferimento agli indicatori di prestazione, di non considerare solo la riduzione di gas serra, ma di verificare che le azioni siano misurate anche in termini di equità sociale in termini verticali e orizzontali;
- **Si ritiene** necessario predisporre la programmazione di interventi a livello culturale, sociale, ambientale ed economico per il cambiamento del sistema di produzione e del sistema infrastrutturale in un'ottica di economia circolare e/o di condivisione e riutilizzo delle risorse;
- **Si ritiene** altresì necessaria la predisposizione di metodologie di calcolo delle emissioni climalteranti legate alle attività antropiche che siano univoche e globalmente condivise;



- **Si esprime** perplessità sulla effettiva capacità di realizzare ingenti investimenti ed una veloce e solida armonizzazione delle normative di riferimento, rendendosi quindi urgenti ed indifferibili nuovi strumenti che impattino direttamente sugli obiettivi con il doppio binario opportunità/vincolo/monitoraggio;
- **Si ritiene** sia centrale il tema del coinvolgimento di tutte le componenti della società per sostenere democraticamente un cambiamento necessario facendo emergere le energie necessarie a cambiare paradigmi consolidati da molto tempo;
- **Si ritiene** altresì centrale, per il livello regionale, il tema dell'adattamento più che della mitigazione che, comunque, richiede azioni sinergiche e profonda conoscenza di peculiarità, criticità ed opportunità territoriali;
- **Si pone l'accento** sulla centralità delle città, dei siti produttivi e del loro rapporto con i territori, anche con le porzioni di questi che rappresentano "pozzi" di CO2, nel conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica;
- **Si chiede** di valutare l'opportunità di incentivare fortemente la resilienza urbana, tenendo conto del fenomeno dell'isola di calore urbano, perseguendo l'efficientamento energetico dell'ambiente costruito, con una peculiare attenzione per i contesti urbani storici, che costituiscono una quota significativa di edificato residenziale privato e al contempo una quota urbana esposta a innalzamenti delle temperature e ondate di calore (tenendo conto che le città emergono sempre più come protagoniste dello sviluppo sostenibile, poiché si può ravvisare una dimensione urbana in tutti gli SDGs e peraltro in tale contesto si inserisce il recente dibattito, nato come conseguenza dello "stare a casa", sulla necessità di prevedere spazi domestici più ampi, vivibili, polifunzionali e digitalmente connessi);
- **Si ritiene** necessario migliorare l'efficienza energetica durante la stagione estiva con la produzione dell'energia da fonti rinnovabili (in particolare termiche), in vista di un futuro aumento delle ondate di calore e a sostegno del turismo;



- **Si chiede di** introdurre il concetto di "impronta di carbonio" delle opere e di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche nel regolamento, come riferimenti a strumenti per concorrere agli obiettivi dello stesso riducendone l'astrattezza;
- **Si ritiene** necessario includere riferimenti a strategie clima-compatibili per uno sviluppo sostenibile in ambito agroalimentare;
- **Si esprime** la necessità di operare con immediatezza per superare la "povertà energetica" ovvero la mancanza di accesso a moderni sistemi di produzione e fornitura di energia, la cui eliminazione è il presupposto della neutralità delle emissioni di gas serra;
- **Si chiede** l'elaborazione di meccanismi semplici, efficaci e condivisi per tenere conto degli impatti dell'emergenza pandemica in corso nel progressivo adattamento degli strumenti e degli obiettivi delle politiche sul clima;
- **Si esprime** la necessità di un approccio olistico ma non confuso, in grado di gestire la complessità sulla base di decisioni coraggiose ma fondate su evidenze solide;
- **Si chiede** che il regolamento affermi in maniera più esplicita l'importanza di ricorrere a strategie di visione ampia, promuovendo politiche intersettoriali in ogni ambito per aumentare la resilienza degli ecosistemi e soprattutto aprendo all'innovazione ed alla conoscenza, attraverso un coordinamento interistituzionale ispirato al principio della complementarità delle competenze;
- **Si pone** l'accento sull'importanza dell'esemplarità e delle buone pratiche e di un sistema normativo basato su "binomi virtuosi" quali: semplificazione e monitoraggio, condivisione e sintesi, qualità e adattabilità, equità e solidarietà, azione e responsabilità, piuttosto che sulla ingestibile ed ingessante



complessità derivante dal tentativo di prevenire ogni possibile illecito.

FA PROPRIA

la presente risoluzione contenente le osservazioni ed i pareri innanzi espressi, che si intendono qui integralmente richiamati:

SI IMPEGNA

altresì, ad inviare la presente risoluzione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, al Governo - Dipartimento politiche europee, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE), ai fini dell'espressione del parere di cui al protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 234/2012, e della formulazione dei documenti delle Camere, nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 234/2012;

- a verificare nelle sedi opportune il seguito dato alle osservazioni formulate sugli atti e le proposte legislative della Commissione europea e trasmesse con risoluzione al Governo ai sensi della legge n. 234/2012

La Dirigente
Anna Rita Del Giudice

Il Presidente
Domenico Santorsola